

D.D. n. 490 del 06/08/2020 e n. 820 del 31/12/2020

Emergenza epidemiologica Covid-19 ex D.G.R. n. 2-1114 del 13/03/2020

Disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro

F.A.Q. - Aggiornamento 29 gennaio 2021

SOMMARIO

A) ASPETTI GENERALI.....	2
B) ATTIVITÀ FORMATIVE (GESTIONE, REGISTRAZIONE, ASPETTI TRASVERSALI).....	4
C) IeFP.....	21
D) ITS - IFTS - MDL.....	22
E) FCI - PFI.....	22
F) CORSI RICONOSCIUTI.....	25
G) SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO.....	27
H) POLITICHE DEL LAVORO.....	31
I) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.....	39
L) APPRENDISTATO "DUALE".....	43
M) ISTITUTI PROFESSIONALI - FORMAZIONE SUSSIDIARIA.....	45
N) DIRITTO ALLO STUDIO.....	47

N.B. Sono evidenziate in rosso le f.a.q. nuove e le modifiche a f.a.q. precedenti

A) ASPETTI GENERALI

A.1 Le presenti Faq contengono chiarimenti rispetto alle attività disciplinate dalla D.D. n. 490/2020?

Sì. Per quanto concerne, invece, le attività disciplinate dalle D.D. nn. 127-257/2020 è necessario far riferimento al precedente documento Faq (nella versione aggiornata all'11 settembre 2020).

A.2 Quali contenuti innovativi presenta la D.D. n. 490, approvata in data 06/08/2020 e integrata dalla D.D. n. 820 del 31/12/2020, in merito all'erogazione a distanza della attività disciplinate dalla D.G.R. n. 2-1114 del 13/03/2020?

Con l'approvazione della D.D. n. 490/2020 sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, di registrazione e di tracciatura delle attività svolte a distanza nelle materie disciplinate dalla D.G.R. n. 2-1114/2020. Tra le principali novità previste, si evidenziano:

- la possibilità di erogare le attività in modalità mista, parte in presenza e parte a distanza, anche contemporaneamente;
- l'individuazione di specifiche caratteristiche che devono presentare le piattaforme informatiche utilizzate per l'erogazione delle attività formative a distanza;
- l'individuazione di un periodo "transitorio", nel quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio possono essere attuate con modalità a distanza (compresa la forma mista/integrata), secondo le indicazioni contenute nell'all. 1, anche in assenza di specifiche disposizioni dei rispettivi Bandi/Avvisi;

N.B. La D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020 ha disposto la proroga del periodo transitorio individuato dalla D.D. n. 490/2020, posticipando il termine finale dal 31 gennaio 2021 al 90° giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, di volta in volta individuata a livello nazionale. Allo scadere di tale termine le attività dovranno essere realizzate in conformità agli standard regionali o a quanto previsto dal relativo bando/avviso.

- la definizione del periodo di sospensione (dal 23/02/2020 al 31/08/2020) del decorso dei termini perentori e ordinatori previsti dai bandi/avvisi pubblici e dai provvedimenti in materia di accreditamento e di tirocini extracurricolari (sospensione introdotta dalla D.D. n. 127/2020), salvo diverse specifiche indicazioni negli allegati alla D.D. n. 490/2020 o in successivi atti;

- l'introduzione dell'impegno a carico degli operatori privi dell'accreditamento per la tipologia FAD a presentare la relativa domanda in occasione del primo rinnovo, alla scadenza naturale dell'accreditamento.

A.3 Con riferimento a quanto previsto dal DPCM 14/01/2021, quali attività possono essere svolte in presenza?

Le attività previste nei corsi di formazione finanziati o riconosciuti da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino devono svolgersi prevalentemente a distanza.

Resta, peraltro, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione sociale degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Inoltre, la nota della Prefettura di Torino del 21/01/2021 ha chiarito che quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, si applica anche ai corsi di IeFP, ITS e IFTS, secondo il principio di analogia. Pertanto solo gli operatori che erogano tali corsi devono organizzarsi in modo da garantire l'attività didattica in presenza per almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% degli allievi.

Rimane, altresì, consentito lo svolgimento in presenza dei tirocini curriculari ed extra-curriculari, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui all'allegato 9 del DPCM 14/01/2021.

La nota della Prefettura di Torino del 21/01/2021 è visionabile all'indirizzo internet:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/come-svolgere-distanza-corsi-formazione-servizi-al-lavorotirocini-apprendistato-orientamento>

A.4 Quali esami si possono svolgere in presenza nei corsi di formazione professionale?

Per i corsi finanziati o riconosciuti, gli esami in presenza sono sospesi e le prove finali si dovranno erogare a distanza, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 291 del 15/05/2020.

Per i corsi relativi alla formazione regolamentata si applicano le disposizioni approvate con D.D. n. 450 del 20/07/2020 e, pertanto, si potranno svolgere in

presenza i soli esami dei corsi disciplinati da normativa di settore per i quali l'erogazione delle prove a distanza non è prevista dalla D.D. n. 450/2020.

B) ATTIVITÀ FORMATIVE (GESTIONE, REGISTRAZIONE, ASPETTI TRASVERSALI)

B.1 Nei corsi di formazione è possibile utilizzare metodologie di erogazione della didattica a distanza? Per quale tipologia di attività formativa ciò è consentito?

Come previsto dalla D.D. n. 490 del 06/08/2020 (in particolar modo, l'allegato 1), sono consentite modalità di erogazione a distanza nei percorsi formativi di I.eF.P. (compresi i corsi di qualifica regionale in regime sussidiario e i progetti a supporto dei percorsi ordinari e del sistema duale incluse le integrazioni H/EES), I.T.S. e I.F.T.S., nell'Apprendistato professionalizzante e nell'Apprendistato del sistema c.d. duale di I e III livello (qualifica e diploma professionale, diploma di Istruzione scolastica, I.F.T.S., I.T.S., Lauree, Master, Dottorati di ricerca), nei corsi della direttiva MdL (inclusi i progetti a supporto dei percorsi ordinari). Anche nei corsi c.d. riconosciuti ex art. 14 L.R. n. 63/1995 e in quelli rivolti ai lavoratori occupati (es., FCI, PFI) è possibile erogare attività formativa a distanza, tenuto però conto di alcune condizioni specificatamente previste dalla D.D. n. 490/2020.

Le modalità di erogazione delle attività formative a distanza previste dalla D.D. n. 490/2020 sono consentite, anche se non previste a progetto e in assenza di specifiche disposizioni nei rispettivi avvisi/bandi, **fino al 90° giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, di volta in volta individuata a livello nazionale, ai sensi della D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020.**

B.2 Nei percorsi formativi ove è consentita l'erogazione a distanza dell'attività didattica, quali modalità sono consentite?

Tra le modalità ammissibili di formazione a distanza rientrano, ad esempio, le piattaforme di e-learning, la videoconferenza, la video-call, le classi virtuali, la condivisione telematica di materiali e dispense in formato elettronico in modalità auto-formazione, il project-work, il rimando guidato ad appositi link di siti internet, e altre tipologie erogative a queste assimilabili che, comunque, garantiscano la tracciabilità dell'attività, un'interazione a distanza tra docente e allievo, nonché verifiche periodiche di apprendimento. In ogni caso, l'utilizzo di

strumenti e di materiali didattici elettronici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere ore di tutoraggio a distanza – codificate e comunicate agli allievi – in cui i docenti sono reperibili per chiarimenti, indicazioni, approfondimenti e valutazioni periodiche.

B.3 Quali sono i requisiti essenziali ai quali devono conformarsi gli operatori quando erogano attività didattica a distanza?

L'attività in modalità a distanza dev'essere svolta coerentemente ai seguenti requisiti essenziali: tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dagli allievi; svolgimento a distanza di verifiche intermedie periodiche e finali durante il periodo di formazione a distanza e, se possibile, anche al rientro alle attività ordinarie in presenza; sistematica e adeguata attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi (vedi, in particolar modo, il par. 1 dell'allegato 1 di cui alla D.D. n. 490/2020).

B.4 Possono essere svolte contemporaneamente attività formative in presenza e a distanza?

Sì. Come previsto dalla D.D. n. 490/2020 si possono svolgere, anche contemporaneamente, attività in presenza e attività a distanza (attività c.d. mista/integrata). Il docente dovrà svolgere la lezione in presenza ed essere collegato in sincrono con gli allievi in remoto.

B.5 È possibile erogare a distanza anche le attività di pratica laboratoriali?

Le attività di pratica in laboratorio non sono erogabili a distanza, ma possono essere modulate, nei corsi IeFP, ITS, IFTS e MDL, in project-work o in simulazione.

B.6 E' possibile realizzare le attività di stage con modalità smart working? Come devono essere tracciate?

Per poter svolgere l'attività di stage con modalità smart working è necessario che l'azienda invii al partecipante ed al tutor dell'operatore una e.mail in cui siano descritti il periodo di svolgimento, le attività che devono essere svolte, gli

obiettivi che devono essere raggiunti e indicate le modalità che devono essere adottate per tracciare l'attività svolta. Alla conclusione del periodo di stage in smart working l'azienda dovrà dichiarare l'avvenuta esecuzione delle attività previste e il raggiungimento o meno degli obiettivi concordati.

Ai fini della riconoscibilità delle azioni deve essere adottata la scheda FAD pubblicata sul sito internet regionale.

B.7 Le attività propedeutiche e accessorie svolte in occasione degli interventi erogati, anche a distanza, durante l'emergenza Covid-19 possono considerarsi come parte integrante dell'attività formativa di cui ai vigenti Avvisi pubblici?

Sì. Come precisato nell'all. 1 della D.D. n. 490/2020 (par. 7), in considerazione della complessità erogativa delle attività durante l'emergenza Covid-19 – soprattutto, tramite la modalità a distanza – e degli adempimenti organizzativi derivanti dal rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'all. 9 del DPCM 7/8/20 (come modificato nella versione aggiornata del 08/10/2020), l'attività strettamente preparatoria e accessoria realizzata durante l'attività formativa o immediatamente a ridosso e in continuità della stessa (a titolo esemplificativo: le procedure per preservare la salute di docenti, tutor e allievi previste nel protocollo di sicurezza, gli adempimenti tecnici sia preparatori che in itinere per avviare e mantenere il collegamento a distanza con gli allievi, e così via) è da considerare, ove funzionalmente necessaria e ragionevolmente contenuta, anche ai fini del riconoscimento economico e didattico di cui agli avvisi pubblici di riferimento, come parte integrante dell'intervento formativo, fatto comunque salvo il rispetto del principio generale della tracciabilità dell'attività svolta.

Si precisa inoltre che, nel caso di erogazione di attività a distanza, eventuali perdite temporanee di connessione, da parte di allievi collegati da remoto, non influiscono sul riconoscimento economico e didattico dell'attività svolta.

B.8 Le piattaforme informatiche utilizzate per l'erogazione delle attività formative con modalità a distanza devono possedere determinati requisiti/caratteristiche?

Come previsto dalla D.D. n. 490/2020, le piattaforme telematiche utilizzate dagli operatori devono garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentano di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività). L'operatore avrà, comunque, cura di conservare le evidenze in formato digitale

non modificabile. Dovranno, altresì, essere comunicate – via pec a controllifse@cert.regione.piemonte.it per i corsi di competenza della Regione Piemonte, e via e.mail a monitoraggiofpi@cittametropolitana.torino.it per i corsi di competenza della Città metropolitana di Torino – le modalità di accesso da remoto alle attività svolte a distanza, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

B.9 Quali informazioni deve contenere la comunicazione prevista dalla D.D. n. 490/2020 (all. 1, lett. a), da inviare via pec a controllifse@cert.regione.piemonte.it e via e.mail a monitoraggiofpi@cittametropolitana.torino.it, rispettivamente per i corsi di competenza, relativa alle modalità di accesso da remoto per le attività formative svolte a distanza?

Nella comunicazione di cui sopra, da inoltrare per ciascuna direttiva, devono essere specificati il codice, la denominazione operatore e gli I.D. delle attività formative che si intendono svolgere in modalità a distanza.

Tale comunicazione deve contenere la descrizione delle modalità e delle tempistiche per consentire l'accesso alla piattaforma telematica utilizzata per l'erogazione della formazione a distanza da parte degli addetti incaricati dei controlli: in particolare, deve essere precisato se l'accesso verrà garantito, ad es., con abilitazione generica alla piattaforma (con relative credenziali d'accesso) o ad hoc sul singolo corso. Se il collegamento alla piattaforma fosse possibile solo mediante abilitazione alla singola lezione, dev'essere indicata la tempistica con cui verrà garantita la disponibilità del link per l'accesso (in caso di richiesta all'operatore da parte dei funzionari incaricati del controllo).

B.10 Gli utenti destinatari di attività formativa a distanza, tramite appositi piattaforme/applicativi informatici, devono disporre ciascuno di un account?

Sì, ogni allievo deve disporre di un account con il proprio nome e cognome (no nickname). Non è possibile, quindi, utilizzare nello stesso corso un unico account per più allievi frequentanti.

B.11 Quali sono gli adempimenti da seguire da parte degli operatori per erogare la formazione a distanza?

Qualora non siano previste specifiche disposizioni nei rispettivi bandi/avvisi, per la realizzazione della formazione a distanza è richiesto unicamente l'invio del documento descrittivo previsto dalla D.D. n. 490/2020 (allegato 3). Si precisa che l'operatore non deve attendere in merito alcuna autorizzazione, in quanto non prevista per l'attivazione della formazione a distanza.

B.12 Quale finalità assolve il documento di cui all'allegato 3 della D.D. n. 490/2020?

Con tale documento l'Amministrazione competente acquisisce le modalità individuate dall'operatore per l'erogazione a distanza della formazione autorizzata. Il documento ha valore indicativo e previsionale. Le attività e le ore indicate nel suddetto allegato, in quanto indicative e previsionali, potranno comunque essere suscettibili di eventuali e successive modifiche/integrazioni.

B.13 Entro quale termine dev'essere trasmesso all'Amministrazione competente l'all. 3 di cui alla D.D. n. 490/2020? A quali indirizzi di posta elettronica va inviato?

L'all. 3 va trasmesso entro l'avvio dell'attività formativa che si ritiene di erogare a distanza, anche solo parzialmente.

Tuttavia, nel caso di un corso avviato in presenza in cui si renda successivamente necessario il ricorso alla formazione a distanza, ricorrendo quindi alla modalità mista/integrata (ad esempio, nel caso di uno o più allievi che non possono assicurare la presenza perché posti in quarantena) è possibile prevedere lezioni a distanza o in modalità mista anche successivamente all'avvio e inviare l'allegato 3 prima della prima lezione a distanza/mista, indicando nel messaggio di trasmissione "ricorso alla formazione a distanza/mista successivo all'avvio dell'attività a causa di ..."

Tale documento dev'essere inoltrato agli indirizzi di posta elettronica previsti negli allegati 1-2 della D.D. n. 490/2020 (specificando nell'oggetto della e.mail la direttiva e l'avviso/bando/catalogo di riferimento).

B.14 L'all. 3 di cui alla D.D. n. 490/2020, che dovrà essere presentato esclusivamente laddove l'attività a distanza non sia stata disciplinata dagli avvisi pubblici, deve contenere anche la descrizione dell'attività formativa che si ritiene di erogare con la modalità c.d. mista/integrata?

Sì. Nello specifico spazio dell'all. 3, dedicato alle modalità erogative della fad, dovrà essere indicata anche l'attività che potrebbe essere svolta con la c.d. modalità mista/integrata.

B.15 È possibile erogare attività a distanza in modalità sia sincrona che asincrona?

Sì. Possono essere svolte con modalità a distanza le ore relative alla parte teorica del corso. Come previsto alla lett. a), par. 1, dell'all. 1 ex D.D. n. 490/2020, il monte ore attività che è possibile erogare in modalità a distanza asincrona deve essere pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche del corso erogate a distanza. A tal proposito, va precisato che con la dicitura "ore teoriche di corso" presente nel citato atto si intende, ovviamente, le ore di lezione teoriche svolte con modalità a distanza.

Si rammenta, infine, che solo nel caso della formazione c.d. "regolamentata", l'allegato 1, lett. d), della D.D. n. 490/2020 prevede in merito specifiche modalità di erogazione. Sì. Possono essere svolte con modalità a distanza le ore relative alla parte teorica del corso. Come previsto alla lett. a), par. 1, dell'all. 1 ex D.D. n. 490/2020, la percentuale d'ore d'attività che è possibile erogare in modalità asincrona deve essere pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche del corso. A tal proposito, va precisato che per "ore teoriche di corso" si intendono, ovviamente, le ore di lezione teoriche svolte con modalità a distanza. Si rammenta, infine, che solo nel caso della formazione c.d. "regolamentata", l'allegato 1, lett. d), della D.D. n. 490/2020 prevede in merito specifiche modalità di erogazione.

B.16 È possibile, ai sensi della D.D. n. 490/2020, svolgere tutta l'attività in esclusiva modalità sincrona per la parte teorica del corso? Ciò vale per tutti i percorsi formativi?

Sì. Per tutti i corsi finanziati e riconosciuti, inclusi quelli regolamentati, è possibile erogare tutta la parte teorica con attività a distanza in sola modalità sincrona (quindi, fino al 100% del monte-ore corso nel caso fossero previsti a progetto solo contenuti teorici).

B.17 Le verifiche di apprendimento in itinere possono essere effettuate in modalità sia sincrona che asincrona?

Nel corso dell'attività formativa erogata a distanza, le verifiche di apprendimento, purché vengano tracciate, possono essere svolte sia durante lo svolgimento di attività sincrona, sia con attività in modalità asincrona.

B.18 Per le attività formative che vengono erogate solo con modalità a distanza e per l'intero gruppo classe, ai fini della registrazione delle attività sono previsti specifici registri/schede? Si provvede alla vidimazione dei registri prima del loro utilizzo?

Sì. Per la registrazione delle attività svolte con modalità a distanza sono stati previsti appositi registri/schede digitali, scaricabili in formato PDF editabile, all'indirizzo internet regionale

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Sono da compilare solo gli spazi editabili del registro e della scheda.

Tali documenti sono stati predisposti in sostituzione di quelli cartacei, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi, quindi, di documenti digitali non è necessaria la loro vidimazione.

B.19 Per le attività che si erogano esclusivamente a distanza per l'intero gruppo classe, come devono essere compilati i registri digitali?

In merito alla compilazione del registro generico semplificato (formato pdf editabile) sono definite apposite istruzioni operative con la D.D. n. 490/2020 (in particolare, nell'all. 1 al par. 6). Ogni docente dovrà compilare un registro diverso per ogni classe in cui svolge attività didattica, prestando attenzione alle istruzioni operative di compilazione inserite nel registro stesso. Il registro prevede un numero definito di pagine, ma possono essere predisposti tanti registri quanti necessari in relazione alle attività erogate. I "file" contenenti i registri digitali potranno essere salvati con nome riportante l'identificativo del corso, il nominativo del docente, la data della prima e dell'ultima lezione a cui si riferisce, come nell'esempio sottoriportato:

"...id_corso_prof_tizio_dal_10_09_al_14_09..."

La legenda delle tipologie di attività on line può essere modificata autonomamente dall'operatore riportando eventuali ulteriori modalità di didattica a distanza attualmente non previste e utilizzando solo i codici pertinenti per le diverse attività, come previsto dall'all. 1 della D.D. n. 490/2020. I suindicati registri devono essere trasformati in formato pdf non editabile e tenuti agli atti da parte delle segreterie. Non è previsto che si proceda, anche alla conclusione del corso, alla stampa e sottoscrizione degli stessi

B.20 Come devono essere compilate da parte degli allievi le schede FaD digitali per le attività che vengono erogate a distanza?

Ogni allievo dovrà compilare una scheda, indicando tutte le attività svolte individualmente in modalità asincrona, compresa la fruizione della didattica asincrona e i recuperi di attività erogata in modalità sincrona non fruita.

La scheda prevede un numero fisso di righe, ma possono essere predisposte tante schede quante necessarie in relazione alle attività fruita. I "file" contenenti le schede FaD potranno essere salvati con nome riportante l'identificativo del corso, il nominativo dell'allievo, la data della prima e dell'ultima attività svolta a cui si riferisce, come nell'esempio sottoriportato:

"...id_corso_allievo_tizio_dal_10_09_al_14_09..."

La legenda delle tipologie di attività on line può essere modificata autonomamente dall'operatore riportando eventuali ulteriori modalità di didattica a distanza attualmente non previste e utilizzando solo i codici pertinenti per le diverse attività come previsto dall'all. 1 della D.D. n. 490/2020. Il codice "Assente" non è in questo caso utilizzabile.

B.21 Come devono essere annotate sul registro generico semplificato le attività svolte in modalità asincrona?

Occorre distinguere tra le attività di recupero di lezioni svolte in modalità sincrona (recupero asincrono) e la didattica asincrona (tutoraggio asincrono).

Nel primo caso, solo con riferimento ai percorsi per cui non è prevista la compilazione della scheda FaD di cui al par. 6 dell'all. 1 ex D.D. n. 490/2020¹ il docente è tenuto a registrare nella pagina del Registro dedicato alla lezione sincrona, accanto al nome dell'allievo che fruisce in orari diversi dell'attività

¹ Per le sole attività a distanza svolte in modalità asincrona è richiesta da parte degli allievi la compilazione di schede FaD, salvo che per i percorsi della direttiva IeFP, della direttiva MdL (limitatamente ai corsi per disabili, detenuti, immigrati e giovani a rischio, Percorsi integrati per l'istruzione di giovani e adulti realizzati in collaborazione con i CPIA) e del Bando "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali".

individualizzata di recupero, la sigla “RA” (attività recuperate in modalità asincrona).

Nel secondo caso il docente dovrà dedicare una pagina del Registro all’attività didattica asincrona, indicando nello spazio programma svolto anche le modalità adottate.

Le suindicate schede devono essere trasformate in formato pdf non editabile e tenute agli atti da parte delle segreterie. Non è previsto che si proceda, anche alla conclusione delle attività, alla stampa e sottoscrizione delle stessi

B.22 Qual è la modalità corretta di compilazione del registro digitale del docente in relazione all’attività pratico-laboratoriale realizzata con project-work?

Le ore di attività di P.W. dovranno essere registrate dal docente incaricato sul proprio registro generico, indicando “attività laboratoriale-P.W.” nello spazio dedicato all’argomento in corrispondenza delle giornate pianificate e comunicate agli allievi, secondo le modalità che valgono per le lezioni teoriche e dando evidenza della realizzazione dell’attività didattica.

B.23 Qual è la modalità corretta di registrazione dell’attività di stage realizzata con project-work?

Le ore di attività di P.W. dovranno essere attestate a conclusione del percorso mediante verbale complessivo, relativo a tutti gli allievi del singolo corso, redatto e sottoscritto dal/i tutor (da tenere agli atti dell’attività corsuale).

B.24 Nel caso di erogazione della formazione in modalità cd. mista/integrata, quale registro si deve utilizzare per l’attestazione delle attività svolte?

Nel caso di erogazione di attività formativa con la modalità mista dev’essere utilizzato l’ordinario registro cartaceo.

Sul registro dovranno essere inserite, al posto della firma degli allievi che fruiscono delle attività in modalità a distanza, le sigle delle modalità fad previste sul registro editabile.

Dovranno comunque essere tenute agli atti le evidenze dei collegamenti degli allievi collegati a distanza.

B.25 Come si deve procedere alla calendarizzazione delle attività formative nella procedura informatica?

Il caricamento del calendario delle attività formative nell'apposita procedura informatizzata può avvenire, in ragione del periodo emergenziale ancora in atto, anche con cadenza mensile, utilizzando preferibilmente la modalità della lezione frontale.

Gli operatori che intendono realizzare l'attività didattica a distanza dovranno inserire le lezioni a calendario utilizzando l'opzione della lezione ordinaria in modalità FaD. Solo in caso di periodi prolungati e continuativi di attività da svolgere a distanza potrà essere utilizzata la tipologia "ore Fad a periodo".

Nel caso in cui l'operatore avesse già caricato a calendario lezioni frontali da svolgersi in presenza, e dovesse essere necessario rimodulare l'attività erogando attività a distanza, può essere comunicata tale variazione sia inserendo la nota "Erogata con modalità Fad" nella lezione di riferimento, sia modificando autonomamente in procedura la tipologia di lezione (ossia, da lezione in presenza a lezione Fad).

B.26 Quali sono le tempistiche previste per il caricamento delle assenze degli allievi sul registro elettronico per le attività svolte a distanza?

Per le attività svolte in attuazione della D.D. n. 490/2020, le assenze devono essere caricate entro 15 giorni lavorativi, in analogia a quanto previsto per il caricamento delle attività a periodo.

B.27 Sono da considerare "sincrone" anche le attività recuperate dagli allievi in modalità "asincrona"?

Si. Sono da considerare "sincrone" le attività di docenza erogate in presenza degli allievi anche per gli allievi che ne recuperano i contenuti, per necessità, in modalità asincrona "RA" nella legenda "tipologia attività online" del registro.

Sono, invece, da considerarsi "asincrone" le attività didattiche, indicate con "TA" nella legenda "tipologia attività online" del registro, che non richiedono l'accesso contemporaneo di docente e almeno un allievo.

B.28 Per comprovare lo svolgimento delle attività erogate a distanza, è sufficiente la compilazione dei registri e delle schede?

No. Al fine di consentire la tracciabilità delle attività erogate a distanza (come espressamente richiesto dalla lett. a), par. 1, all. 1 della D.D. n. 490/2020), è necessario conservare agli atti tutta la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività annotata su registri e schede. Tale documentazione includerà evidenze diverse, a seconda della metodologia e degli applicativi/piattaforme utilizzati (quali, a mero titolo esemplificativo, reports e dati di accesso rilasciati da piattaforme/applicativi, screenshot, chat ed e.mail, video e immagini, registrazioni audio, condivisione file, ecc.).

B.29 Come avviene la remunerazione delle ore riconosciute svolte a distanza durante tale periodo emergenziale?

La remunerazione delle ore di formazione così erogata avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate nei rispettivi avvisi pubblici o, laddove ancora previsto, “a costi reali”.

B.30 Nei corsi ove sono consentite modalità di erogazione a distanza, ma l'operatore titolare dell'attività non dispone dello specifico accreditamento regionale (tipologia FaD), è possibile procedere ugualmente nello svolgimento della Fad?

Gli operatori che non possiedono lo specifico accreditamento per la tipologia FaD possono ugualmente procedere, in questa fase eccezionale d'emergenza sanitaria, all'erogazione a distanza delle attività; peraltro, i medesimi sono invitati a richiederlo, come estensione dell'accREDITAMENTO già in possesso, alla prima domanda di rinnovo dello stesso.

Peraltro, come previsto dalla D.D. n. 490/2020, **integrata dalla D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020, fino al 90° giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, di volta in volta individuata a livello nazionale**, le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio potranno essere attuate con modalità a distanza anche dagli operatori che non possiedono lo specifico accreditamento per la tipologia FaD, secondo le indicazioni contenute nell'all. 1 della suddetta D.D.

Quindi, **allo scadere del suddetto termine** le predette attività dovranno essere realizzate in conformità agli standard regionali o a quanto previsto dal relativo bando/avviso.

Gli operatori privi dell'accreditamento per la tipologia FaD devono presentare domanda in occasione del primo rinnovo alla scadenza naturale dell'accreditamento. Pertanto, sulla base di tale disposizione, tutti gli operatori il cui accreditamento per la Formazione Professionale e il Riconoscimento Corsi sia in scadenza (**anche oltre il termine del 31/01/2021, stabilito dalla D.D. n. 490/2020**), dovranno obbligatoriamente richiedere l'estensione alla Tipologia FaD contestualmente alla domanda di sorveglianza periodica annuale riferita ad ogni sede accreditata.

B.31 E' stata prorogata la scadenza prevista per il 25/05/2020 per l'adeguamento definitivo ai requisiti di cui alla DGR n. 19-6768 del 20/04/2018, per gli Organismi accreditati per la Macrotipologia A e/o B?

Sì. La D.D. n. 490/2020, in considerazione delle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica in atto e alla conseguente intercorsa sospensione dei termini perentori ed ordinatori previsti dai provvedimenti in materia di accreditamento, ha prorogato i termini previsti dalla DGR n. 19-6768 del 20/04/2018, inizialmente fissati per il 25/05/2020, entro i quali gli operatori accreditati per la Macrotipologia A e/o B avrebbero dovuto adeguarsi secondo le disposizioni ivi contenute al 31/12/2020, **come confermato dalla D.D. n. 820/2020 che ha ribadito tale termine.**

La D.D. n. 490/2020 ha inoltre rinviato a successivi atti, esclusivamente in casi di motivate e documentate difficoltà a terminare l'adeguamento entro la predetta data del 31/12/2020, la concessione di un eventuale periodo di proroga, finalizzato a portare a termine le procedure già avviate entro tale scadenza, il cui aggiornamento e relativo stato di avanzamento dovrà essere formalmente e periodicamente notificato al Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Regione Piemonte.

B.32 Anche per la formazione c.d. regolamentata, sia finanziata sia riconosciuta, è possibile erogare attività didattica a distanza? Entro quali limiti e in che modalità?

Sì. Ai sensi dell'Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19 è data la possibilità, in deroga alle attuali disposizioni regionali, di erogare in formazione a distanza il 100% delle

ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche. Tutte le ore teoriche dovranno essere realizzate per il 30% in modalità asincrona/sincrona e per il 70% dovranno essere erogate in modalità sincrona. Lo stage, i laboratori ed esercitazioni pratiche dovranno essere realizzati alla ripresa delle attività in presenza. Il predetto Accordo non si applica ai corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Per i corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro si applicano gli accordi stato-regioni e le normative regionali specifiche di competenza dell'Assessorato alla Sanità che li regola. L'Assessorato alla Sanità, a tal proposito, ha pubblicato sul sito internet istituzionale la circolare prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 avente oggetto "Emergenza da Covid-19". Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" che dispiega i suoi effetti fino alla durata dell'emergenza.

Per i corsi sulla somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare è consentita l'erogazione a distanza in percentuale del 100% del monte-ore corso teorico, così come previsto dalla D.D. n. 26 del 21/01/2021, che modifica la D.D. n. 450/2020.

La Regione Piemonte ha approvato con D.D. nn. 152-450/2020 le disposizioni di dettaglio che individuano, per ogni profilo regolamentato e relativo percorso formativo, il numero di ore erogabili a distanza.

B.33 Anche per i corsi normati possono essere estese le condizioni per la gestione dello stage con project work previste per le altre tipologie di percorsi formativi?

Non è possibile, in quanto non previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 31/03/2020.

B.34 Con DGR n. 2-1141 del 13/03/2020, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, è stata consentita la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori, con operatori frequentanti i corsi OSS. Quali sono le ricadute sul percorso formativo degli allievi?

La D.D. n. 490/2020 prevede specifiche indicazioni in tal senso.

Si precisa, comunque, che l'accettazione della proposta di assunzione non si configura quale obbligo e che tutti gli allievi, assunti e non, manterranno l'iscrizione al corso e non subiranno alcuna conseguenza pregiudizievole relativamente al percorso formativo in atto. Inoltre, il periodo di lavoro

eventualmente svolto nelle sopra indicate strutture sarà valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS.

B.35 Relativamente ai corsi OSS biennali, la previsione della D.D. n. 490/2020 (all. 1, par. 5), secondo cui il periodo lavorativo svolto nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali in contesto emergenziale da diffusione Covid-19, costituisce credito formativo, sostitutivo dello stage, ai fini dell'ottenimento della Qualifica OSS, è valevole anche per gli allievi già occupati precedentemente presso tali strutture ed in continuità lavorativa durante l'emergenza sanitaria?

Sì. L'ambito di applicazione delle suddette rispetta le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 2-1141/2020, che ha approvato misure straordinarie volte all'assunzione di lavoratori in deroga ai requisiti richiesti dalle disposizioni nazionali e regionali, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto. Pertanto i soggetti che sono stati assunti prima dell'approvazione della citata DGR, ma che continuano a lavorare nelle strutture durante l'emergenza Covid-19, hanno diritto al riconoscimento del credito formativo, sostitutivo dello stage, ai fini dell'ottenimento della Qualifica OSS. Sono da includersi nell'ambito di applicazione di tale disciplina gli allievi assunti nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili, adulti, minori.

B.36 Il valore giuridico della qualifica OSS rimane inalterato anche se acquisita in tale situazione emergenziale tramite l'erogazione di attività didattica a distanza in deroga alla normativa precedente?

Sì. Come previsto dalla D.D. n. 490/2020, l'erogazione della formazione a distanza è stata autorizzata in seguito all'Accordo tra le Regioni sottoscritto in data 31 marzo 2020.

Pertanto, la validità giuridica del titolo di OSS, acquisito durante la fase emergenziale dovuta al Covid-19 con le specifiche previste nella predetta D.D., è identica a quella degli altri attestati OSS conseguiti in precedenza.

B.37 Rimane inalterata la validità del titolo OSS, anche se conseguito con attività lavorativa, secondo quanto consentito dalla DGR n. 2-1141/2020 e dalla D.D. n. 490/2020 (quindi, anche se l'allievo non ha svolto ore di formazione in ambito ospedaliero)?

Essendo espressamente previsto dalla suddetta normativa regionale, il titolo acquisito è pienamente valido e spendibile, anche se l'esperienza lavorativa non ha riguardato i tre ambiti di lavoro in cui normalmente si svolgeva prima dell'emergenza Covid-19 in atto.

B.38 Con riferimento ai corsi O.S.S. è ancora possibile far svolgere lo stage in modo differenziato, a seconda della disponibilità delle strutture, quando non sia possibile inserire contemporaneamente in stage il gruppo classe nello stesso ambito (domiciliare, residenze socio-sanitarie, ospedale)?

Sì. Come confermato nell'allegato 1 (precisamente al par. 5) della D.D. n. 490/2020, tale principio di flessibilità è da intendersi come possibilità per gli allievi dello stesso corso di effettuare lo stage in contesti e in periodi differenti.

B.39 Precedentemente all'emergenza epidemiologica in atto, per i diplomi professionali che prevedono abilitazione non era richiesta la suddivisione delle assenze tra ore di teoria, pratica e stage. In considerazione di quanto indicato nella D.D. n. 152/2020, diventa ora necessario che ogni allievo sia effettivamente presente per l'ammontare di ore di pratica e di stage previsto?

L'operatore è tenuto a erogare in presenza le ore di pratica e di stage previste. La frequenza degli allievi deve rispettare esclusivamente i limiti previsti ai fini della validità del corso.

B.40 La D.D. n. 490/2020 si applica anche ai corsi di sicurezza negli ambienti di lavoro o alimentare, per addetti antincendio e gestione delle emergenze?

La suddetta D.D. regionale disciplina solo i corsi normati finanziati o autorizzati di competenza della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Lavoro. I corsi di sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, per addetti antincendio e gestione delle emergenze di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

s.m.i, non sono invece né finanziati né autorizzati nell'ambito delle attività della predetta Direzione regionale: tali corsi sono, infatti, realizzati da operatori abilitati, inseriti in un apposito elenco a cura del competente Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità e Welfare.

Qualsiasi richiesta di informazioni o comunicazione in merito a tali corsi dev'essere inviata al predetto Settore della Regione Piemonte.

B.41 Con quali modalità possono essere svolti gli esami finali di qualifica e abilitazione professionale per tutti i corsi, sia finanziati che riconosciuti?

Le modalità di svolgimento degli esami finali sono contenute nella D.D. n. 291 del 15/05/2020. In particolare, per quanto concerne la registrazione della presenza degli allievi durante l'esame, ogni allievo attesterà con firma sul registro cartaceo la presenza per la giornata del colloquio (al di là dell'effettiva durata dello stesso), e risulterà assente nelle altre giornate di esame. Tale situazione sarà riportata in procedura sul registro elettronico, e non occorrerà registrare l'ora di entrata e quella d'uscita dell'allievo sul registro cartaceo.

B.42 Come può essere realizzata e registrata l'attività di sostegno se la formazione è erogata con modalità a distanza?

L'attività di sostegno a distanza può essere realizzata contemporaneamente allo svolgimento del corso principale oppure in momenti successivi. Se vi è evidenza del collegamento simultaneo tra docente e allievo, l'attività è sincrona e come tale va registrata.

B.43 Nel periodo di emergenza Covid è possibile effettuare con modalità a distanza la selezione degli allievi per l'accesso ai corsi di formazione finanziati o riconosciuti?

Sì, è possibile.

B.44 Nel periodo di emergenza Covid, è possibile effettuare in modalità a distanza la selezione di allievi per l'accesso ai corsi OSS finanziati o riconosciuti?

Sì, è possibile.

Di seguito le indicazioni specifiche da seguire nello svolgimento di tali selezioni:

- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande d'iscrizione devono essere presentate compilando un modulo on line con link indicato nel bando pubblico per la selezione. Nel caso in cui siano già pervenute le domande, è necessario accertarsi che i candidati siano in grado di utilizzare supporti informatici sia per la selezione sia per la fruizione del percorso.
- ORIENTAMENTO OBBLIGATORIO: a tutti coloro che hanno presentato la domanda d'iscrizione alla selezione viene richiesta la compilazione obbligatoria di un questionario informatico che verrà inviato via e.mail ad ogni candidato.
- ACCERTAMENTO IDENTITÀ DEL CANDIDATO: dovrà essere verificata l'identità del partecipante alla selezione, mediante esibizione del documento di identità. **E' quindi necessario che i candidati, sia durante la prova scritta, sia durante il colloquio, siano sempre visibili, attraverso l'utilizzo di telecamere.**
- PROVA SCRITTA A TEST: predisposizione del test su una piattaforma informatizzata individuata dall'Agenzia Formativa (n. 40 domande randomizzate per ciascun candidato e 30 minuti di tempo massimo per lo svolgimento).
- COLLOQUIO ORALE: da svolgersi a distanza, con commissione in presenza o a distanza.

B.45 Prosegue l'attività di verifica in presenza dell'accreditamento per la formazione e l'orientamento presso le sedi degli operatori accreditandi/accreditati?

Sì. L'attività di verifica in presenza dell'accreditamento per la formazione e l'orientamento presso le sedi degli operatori accreditandi/accreditati prosegue regolarmente, purché sia garantito il rispetto di tutti i protocolli vigenti per la sicurezza e tutela della salute.

B.46 Come deve essere caricato in procedura il periodo lavorativo svolto nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali in contesto emergenziale da diffusione Covid-19 sostitutivo dello stage, ai fini della rendicontazione delle attività?

Le attività svolte ai sensi della Deliberazione n. 4-1141 della Giunta Regionale in data 20/03/2020 devono essere inserite in procedura prioritariamente come attività di stage. Le ore svolte presso le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali, eccedenti le ore caricate come stage, devono essere inserite in procedura come credito formativo solo qualora sia necessario per l'ammissione all'esame (raggiungimento della frequenza del 90% delle ore corso) o per il riconoscimento economico dell'allievo (raggiungimento della frequenza dei 2/3 delle ore corso).

C) IeFP

C.1 Come si applica la previsione contenuta nel DPCM del 14 gennaio 2021 all'art. 1 co. 10 lett. s) ai corsi della IeFP?

La nota della Prefettura di Torino del 21/01/2021 ha chiarito che quanto previsto dall'art. 1 co. 10 lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, si applica anche ai corsi di IeFP, secondo il principio di analogia. Pertanto gli operatori che erogano tali corsi devono organizzarsi in modo da garantire l'attività didattica in presenza per almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% degli allievi.

C.2 Come dev'essere registrata la presenza degli allievi che partecipano ai progetti LARSA nella tipologia di sdoppiamento gruppo classe?

Per la gestione dei Larsa realizzati per consentire l'erogazione dell'attività formativa di uno stesso corso mediante lo sdoppiamento del gruppo classe, al fine di garantire il rispetto delle regole previste dalla normativa nazionale vigente in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, gli allievi presenti devono firmare sul registro Larsa ed essere inseriti come assenti sul registro "padre". La procedura di gestione dei Larsa impone di inserire come uditori i partecipanti che eccedono i 5 allievi su cui si basa il preventivo di spesa, ma la procedura consente comunque di caricare presenze e assenze per tutti gli iscritti. Per quanto concerne il riconoscimento della frequenza del Larsa sul corso padre verranno successivamente fornite indicazioni.

D) ITS - IFTS - MDL

In via di elaborazione

E) FCI - PFI

E.1 Per la formazione continua a Catalogo mediante voucher è ancora possibile realizzare i corsi in modalità a distanza?

Sì, l'operatore può svolgere le lezioni (sia di edizioni corsuali già avviate, che da avviare) in modalità a distanza avendo acquisito l'assenso da parte degli allievi (l'operatore dovrà conservare agli atti la documentazione che attesti l'adesione degli allievi) e se ci sono tutte le condizioni previste dalla D.D. n. 490/2020 per il corretto svolgimento delle lezioni in modalità a distanza, **fino al 90° giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, di volta in volta individuata a livello nazionale, secondo quanto stabilito dalla D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020.**

È altresì possibile lo svolgimento delle attività di formazione continua a voucher in presenza, nel rispetto della scheda "Formazione professionale" di cui all'allegato 9 del **DPCM 14 gennaio 2021**, oppure con modalità mista/integrata, erogando parte delle lezioni in presenza e parte a distanza e/o prevedendo la fruizione della stessa lezione da parte degli allievi sia in presenza che a distanza.

E.2 Quali corsi di formazione continua a Catalogo mediante voucher possono essere realizzati in modalità a distanza?

Tutte le edizioni dei corsi a Catalogo già avviate o da avviare (nelle quali sono stati inseriti allievi con voucher assegnati) possono essere erogate a distanza o in modalità mista/integrata, a condizione che i corsi siano utilmente erogabili e fruibili a distanza, in coerenza con quanto previsto dall'all. 1 della D.D. n. 490/2020, **fino al 90° giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, di volta in volta individuata a livello nazionale, secondo quanto stabilito dalla D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020.**

E.3 Per i corsi di formazione continua a Catalogo mediante voucher già avviati prima dell'eventuale sospensione delle lezioni legata all'emergenza Covid-19, è necessario che tutti gli allievi lo richiedano per poter proseguire con le lezioni in modalità a distanza?

No, in questo caso l'operatore può scegliere di proseguire le lezioni in modalità a distanza solo per gli allievi che ne abbiano fatto richiesta, mentre gli altri allievi andranno registrati come assenti sul registro dell'edizione corsuale.

A seguito di quanto disposto dalla D.D. n. 490/2020, l'operatore può tuttavia optare per una modalità formativa mista (presenza/distanza) per cui, anche alternandosi, parte della classe segue la lezione in presenza e contemporaneamente la restante parte la segue a distanza.

Per tutelare gli allievi, assegnatari di voucher che non possono o non sono interessati a proseguire l'attività in modalità a distanza, l'Amministrazione competente potrà adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi avvisi pubblici.

E.4 Per i corsi di formazione continua a Catalogo mediante voucher ancora da avviare, come si procede se alcuni allievi non fossero in grado di seguire le lezioni a distanza o non fossero interessati?

Ai sensi delle disposizioni previste dalla D.D. n. 490/2020, l'operatore può riprendere le lezioni in presenza nel rispetto delle misure previste nel protocollo di sicurezza (in primis, quella del distanziamento). Può tuttavia scegliere di avviare le lezioni in modalità mista/integrata o esclusivamente a distanza solo per gli allievi che ne abbiano fatto richiesta. Nel caso di allievi eventualmente già inseriti in un'edizione corsuale non avviata (in "stato 25") l'operatore deve disassociare dall'edizione corsuale gli allievi che non possono o non sono interessati a realizzare il corso in modalità a distanza e può, quindi, procedere all'avvio dell'edizione.

Gli allievi non associati potranno così utilizzare il voucher per una futura edizione corsuale dello stesso corso realizzata in modalità ordinaria (in presenza) che l'operatore preveda di avviare successivamente.

E.5 Cosa succede in caso di ritiro degli allievi?

Si procede a registrare il ritiro con le modalità ordinarie previste da Regione Piemonte/Città metropolitana di Torino. Si ricorda che in caso di corso non

ancora avviato, l'operatore comunica all'Amministrazione competente il ritiro degli allievi che non intendano frequentare l'attività formativa.

E.6 Per quanto riguarda i corsi di formazione continua a Catalogo, nel periodo di emergenza Covid-19, è possibile rateizzare il pagamento della quota di cofinanziamento privato?

La recente D.D. n. 490/2020 non prevede la rateizzazione della quota di cofinanziamento. Poichè tale opzione non è esplicitamente prevista dall'Avviso pubblico ma neppure esclusa, in casi eccezionali, con richiesta motivata e previa autorizzazione dell'Amministrazione, è possibile procedere alla rateizzazione del pagamento della quota di cofinanziamento privato.

Il numero di rate e l'entità di ciascuna viene definito dall'operatore in accordo con l'allievo. In ogni caso la prima rata, anche di importo esiguo, deve essere pagata all'operatore prima dell'inizio del corso. L'operatore tiene agli atti le ricevute dei pagamenti rateizzati che devono essere tracciabili così come previsto dagli avvisi.

Il mancato pagamento dell'intero importo previsto a titolo di cofinanziamento privato comporta la non rimborsabilità del voucher; il pagamento di singole frazioni dello stesso non può comportare, inoltre, alcuna rideterminazione del valore del voucher in fase di domanda di rimborso.

E.7 È possibile avviare le edizioni corsuali oltre il termine di 60 giorni dall'assegnazione previsto dall'Avviso pubblico?

Si ricorda in proposito che la D.D. n. 490/2020 stabilisce che tutti i termini previsti dagli avvisi/bandi riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020 e pertanto non rientra, ai fini del calcolo dei 60 giorni, il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

In caso di situazioni particolari che richiedano comunque, per uno o più beneficiari di voucher, l'inserimento in edizioni corsuali da avviare oltre i termini, è possibile presentare all'ufficio competente una motivata richiesta di deroga.

F) CORSI RICONOSCIUTI

F.1 Nei corsi di formazione riconosciuti, a sensi dell'art. 14 L.R. n. 63/1995, sussistono particolari limiti nell'erogazione dell'attività didattica, oltre a quelli previsti per i corsi finanziati?

Ai sensi di quanto previsto dall'all. 1 della D.D. n. 490/2020 i corsi riconosciuti, sia avviati sia da avviare, con finanziamento del cittadino o altri finanziamenti privati o pubblici non gestiti dalla Direzione scrivente (es., fondazioni bancarie, fondi interprofessionali, ecc.), possono essere realizzati in FaD limitatamente alla parte teorica, previa espressa richiesta degli allievi e dell'ente finanziatore, laddove presente.

Agli allievi che per carenza di strumenti non possano fruire del corso in FaD, l'operatore deve assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'attività formativa non fruita o l'impegno formale alla fruizione in modalità ordinaria appena attivabile.

L'acquisizione del consenso degli allievi e dell'ente finanziatore e gli eventuali impegni alla fruizione successiva per gli allievi di cui al punto precedente, devono essere tenuti agli atti da parte dell'operatore.

Qualora gli enti finanziatori impongano regole più restrittive rispetto a quelle fornite dal presente documento, è necessario attenersi a queste ultime.

F.2 In questo periodo d'emergenza sanitaria, i corsi riconosciuti per la figura professionale OSS, ai fini della loro erogazione a distanza, sono destinatari di una particolare disciplina o vale quella generale riferita agli altri corsi riconosciuti?

Considerata la particolarità e l'attuale fabbisogno della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario, per tale tipologia di corso riconosciuto valgono le stesse indicazioni previste dall'all. 1 della D.D. n. 490/2020 per i corsi OSS finanziati.

F.3 In questa fase emergenziale è possibile richiedere il riconoscimento di corsi di formazione in modalità e-learning da parte di un operatore non accreditato per la tipologia di formazione FaD?

Durante il periodo di sospensione dei corsi in presenza, la formazione a distanza poteva essere erogata dall'ente di formazione per le attività in essere e per

quelle già autorizzate, incluse nel catalogo che si intendono avviare, anche se non in possesso dello specifico accreditamento “tipologia FaD” (e comunque nei limiti previsti dalle D.D. n. 127-257/2020).

Come da D.D. n. 490/2020, **integrata dalla D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020**, la formazione a distanza potrà essere erogata dall’ente di formazione anche se privo dello specifico accreditamento “tipologia FaD”, **fino al 90° giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, di volta in volta individuata a livello nazionale**. E’ comunque fatto obbligo di fare richiesta di accreditamento per la “Tipologia FaD” alla scadenza naturale dell’accREDITAMENTO.

F.4 Terminato il percorso formativo erogato con la FaD, con quali modalità può essere svolto l’esame?

Le modalità di svolgimento degli esami finali sono contenute nella D.D. n. 291/2020 **e, per la formazione regolamentata, nella D.D. n. 450/2020 e s.m.i.**

F.5 I corsi di qualifica biennali per Operatore del benessere, riconosciuti dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino, devono terminare con un esame con Prova Covid e Commissione semplificata?

I corsi di qualifica professionale per Operatore del benessere estetica e acconciatura biennali, riconosciuti da Regione Piemonte e da Città metropolitana di Torino, rientrano nella formazione regolamentata ai sensi della D.D. n. 152/2020 **e della D.D. n. 450/2020 e s.m.i**

Ai sensi della D.D. n. 291/2020 che disciplina gli esami finali del sistema della formazione professionale, i suddetti corsi dovranno concludersi con un esame che preveda la Prova standard e la nomina di una commissione composta ai sensi della normativa prevista. Non si applicano, quindi, le deroghe introdotte dalla citata D.D. n. 291.

F.6 Per i corsi riconosciuti, quando va inviato l’all. 3 all’Amministrazione competente? A quale indirizzo di posta elettronica?

A seguito dell’approvazione della D.D. n. 490/2020, l’allegato 3 va trasmesso dall’operatore entro l’avvio dell’attività formativa che si ritiene di erogare a distanza.

Tuttavia nel caso di un corso avviato in presenza in cui si renda successivamente necessario il ricorso alla formazione a distanza, ricorrendo quindi alla modalità mista/integrata (ad esempio, nel caso di uno o più allievi che non possono assicurare la presenza perché posti in quarantena) è possibile prevedere lezioni a distanza o in modalità mista anche successivamente all'avvio e inviare l'allegato 3 prima della prima lezione a distanza/mista, indicando nel messaggio di trasmissione la frase "*ricorso alla formazione a distanza/mista successivo all'avvio dell'attività a causa di ...*".

Tale documento dev'essere inoltrato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: per Regione Piemonte, standardformativi@cert.regione.piemonte.it; per Città metropolitana di Torino, ufficio.riconoscimenti@cittametropolitana.torino.it.

F.7 Quali sono le modalità di registrazione delle attività formative riconosciute?

I registri utilizzati nei corsi riconosciuti sono da compilare secondo le stesse indicazioni fornite dalla D.D. n. 490/2020 (in particolare, l'all. 1, par. 6) per le attività formative finanziate.

G) SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO

G.1 Nei servizi per l'orientamento è possibile erogare l'attività in modalità a distanza?

Sì, è consentito erogare tali attività con modalità a distanza, mediante canali e documentazione che ne consentano, comunque, l'effettiva accessibilità, fruibilità e il tracciamento, come da apposite disposizioni emanate (da ultimo, la D.D. n. 490/2020, in particolar modo l'all. 5).

G.2 Quali sono gli adempimenti che devono seguire gli operatori per realizzare i servizi a distanza?

Per la realizzazione dei servizi a distanza è richiesto unicamente l'invio di un documento descrittivo all'Amministrazione. In tale comunicazione si deve specificare l'intenzione di realizzare le attività a distanza, la data di attivazione delle stesse e una breve descrizione in merito a strumenti, modalità e canali che

verranno utilizzati, a partire dalla data indicata per ciascuna delle tipologie di azione interessata. Si precisa che, in merito, non è prevista alcuna autorizzazione formale da parte degli uffici competenti.

G.3 Per la gestione delle attività in modalità a distanza, come si deve procedere per l'imputazione dei dati nelle rispettive procedure informatiche e come devono essere compilati i registri/schede? E quale ulteriore documentazione dev'essere tenuta agli atti dagli operatori per dimostrare lo svolgimento di tale attività?

Rispetto a quanto originariamente previsto nell'all. 5, par. 2, della D.D. n. 490/2020, sono state implementate le procedure informatiche per permettere la tracciatura delle attività a distanza o in presenza senza la necessità di specificare tale erogazione nel campo note.

Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi individuali e quindi la registrazione su "SILP", nella maschera di ogni singolo incontro delle azioni previste (Or. 2, Or. 6, Or. 7 e Or. 8), è necessario aprire il menù a tendina denominato "Tipo convocazione" e selezionare "a distanza". Nel caso di azioni che possono prevedere più incontri, la specificazione va imputata per ogni singolo incontro.

Per quanto concerne, invece, le azioni di gruppo e quindi la registrazione su "Geiscr", la specifica dev'essere inserita in sede di gestione del calendario, inserendo i normali incontri di orientamento (lezioni) in presenza oppure la tipologia denominata "Formazione Frontale - FAD" per gli incontri di orientamento (lezioni) calendarizzati a distanza.

Si ribadisce quindi di non specificare più l'erogazione a distanza nel campo note, né in SILP né in Geiscr.

Relativamente a registri da compilare e documentazione da tenere agli atti fanno sempre fede le indicazioni contenuto nel sopracitato all. 5.

G.4 È possibile attivare interventi d'orientamento a distanza, nei limiti e con le modalità previste dalla D.D. n. 490/2020, sia per le azioni "individuali" che per quelle "di gruppo"?

Sì. Per la modalità di erogazione delle azioni occorre comunque far riferimento allo specifico documento sulle Linee di sperimentazione dei servizi OOP a distanza, condiviso con gli operatori e validato in data 23/06/2020 dalla Cabina di regia regionale.

G.5 Relativamente agli interventi erogati a distanza sono da utilizzare specifici registri per la registrazione delle attività? E' prevista la vidimazione dei registri prima del loro utilizzo?

Sì. Sono previsti dalla D.D. n. 490/2020 appositi registri digitali, scaricabili in formato PDF editabile all'indirizzo internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Sono stati resi disponibili i suddetti documenti digitali, in sostituzione di quelli cartacei, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi di supporti digitali non è, quindi, necessaria la vidimazione.

G.6 Come saranno rimborsate agli operatori le azioni svolte a distanza durante il periodo d'emergenza sanitaria?

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà sempre secondo le tabelle di costo standard indicate nei rispettivi avvisi pubblici approvati nel 2019 da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino (D.D. regionale n. 963/2019 e Decreto della Sindaca n. 274-7355/2019).

G.7 Per le azioni di gruppo è necessario caricare le edizioni in procedura precedentemente all'avvio delle stesse?

No, limitatamente a questa fase emergenziale, in considerazione delle maggiori difficoltà che potrebbero incontrare gli Operatori nell'ottenere i dati degli utenti col necessario anticipo, è stato previsto lo sblocco delle procedure informatiche e, pertanto, sarà possibile caricare le azioni di gruppo sull'applicativo "Geiscr" successivamente alla loro erogazione, ma sempre entro 7 giorni dalla conclusione delle stesse.

G.8 Le azioni già intraprese in presenza che dovessero interrompersi in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, come dovranno essere imputate in procedura anche ai fini del loro riconoscimento economico?

L'attività in presenza, iniziata ma non conclusa a causa dell'emergenza in atto, potrà comunque essere imputata in procedura, con l'inserimento delle ore

effettivamente svolte. Per risolvere eventuale difficoltà connesse alla procedure sarà possibile per gli operatori attivarsi con il CSI e gli uffici competenti per la soluzione delle stesse.

G.9 Le attività propedeutiche e accessorie svolte dagli orientatori in occasione dei servizi – sia individuali che di gruppo – erogati ai destinatari durante l'emergenza Covid-19, possono considerarsi come parte integrante delle azioni d'orientamento di cui ai vigenti Avvisi pubblici?

Sì. Si precisa che, in considerazione della complessità erogativa delle azioni durante l'emergenza Covid-19 – soprattutto, tramite la modalità a distanza – e degli adempimenti organizzativi derivanti dal rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'all. 9 del **DPCM 14 gennaio 2021**, l'attività strettamente preparatoria e accessoria realizzata dagli orientatori durante l'intervento o immediatamente a ridosso e in continuità dello stesso (a titolo esemplificativo, le procedure per preservare la salute di orientatori e utenti previste nel protocollo di sicurezza, la compilazione dei dati dell'intervento sul registro, gli adempimenti tecnici sia preparatori che in itinere per avviare e mantenere il collegamento a distanza con gli utenti, la spiegazione dell'informativa privacy, la compilazione del contratto orientativo, lo scambio di corrispondenza e informazioni via chat/e.mail con gli utenti, l'effettuazione di screen-shot, e così via), è da considerare, ove funzionalmente necessaria e ragionevolmente contenuta, anche ai fini del riconoscimento economico di cui agli avvisi pubblici di riferimento, come parte integrante dell'azione d'orientamento, fatto comunque salvo il rispetto del principio generale della tracciabilità dell'attività svolta.

Si precisa altresì che, nel caso di erogazione di attività a distanza, eventuali perdite temporanee di connessione, da parte degli utenti collegati da remoto, non influiscono sul riconoscimento economico dell'attività svolta.

Di seguito un paio di casistiche meramente esemplificative in merito a quanto sopra:

Es. 1: se viene fissato un appuntamento per un colloquio alle ore 14.00 e il collegamento viene avviato alle ore 13.55, inviando una e.mail al genitore per chiedere i documenti o mandare in visione contratto orientativo o informativa privacy, mentre il colloquio effettivamente inizia con il ragazzo (evidenza da screenshot) alle 14.10 e viene chiuso (evidenza da screenshot) alle 14.50 compilando il registro presenze, è possibile resocontare un'ora anche se gli screenshot di colloquio certificano un'attività effettiva pari a 40 minuti. Al fine di evidenziare quanto sopra svolto, è opportuno conservare lo screenshot dello scambio e.mail con il genitore preliminare al colloquio.

Es. 2: se viene organizzata un'attività di gruppo con una classe per le ore 10.00 e il collegamento viene avviato alle ore 9.55, ma si deve attendere fino alle ore

10.15 per poter avviare l'intervento al fine di aspettare tutti i ragazzi, mentre nel frattempo viene compilato il registro presenze, e poi l'attività si chiude alle ore 11.40 (da screenshot e con ipotesi ora da 50 minuti), è possibile resocontare n. 2 ore. Al fine di evidenziare quanto sopra svolto, è opportuno conservare lo screenshot del momento in cui viene avviato il collegamento.

G.10 Qual è la modalità corretta di registrazione delle attività realizzate in presenza e a distanza, ai sensi della D.D. n. 490/2020?

Le attività dei servizi di orientamento svolte in presenza dovranno essere registrate sui registri cartacei già in uso, mentre per le attività che continueranno a distanza si continueranno ad adottare gli specifici registri digitali predisposti per l'emergenza Covid.

Inoltre, nel caso di singole azioni, erogate in parte a distanza e in parte in presenza, l'attività effettuata deve essere registrata, rispettivamente, sul registro digitale editabile quella svolta a distanza, e sul registro cartaceo quella svolta in presenza. Invece, nel caso di attività di gruppo erogata, contemporaneamente, parte in presenza e parte con collegamenti a distanza, la presenza in aula dei partecipanti deve essere rilevata mediante l'apposizione della firma sul registro cartaceo, mentre l'orientatore deve inserire nel medesimo registro la dicitura "Collegato a distanza" al posto della firma dei partecipanti collegati da remoto (le evidenze dei collegamenti a distanza devono essere tenute agli atti in formato non modificabile e rese disponibili per eventuali successivi controlli).

H) POLITICHE DEL LAVORO

H.1 Ai sensi della DD 490/2020 è possibile aprire nuovi PAI ed effettuare nuove prese in carico a distanza?

Si, è possibile aprire nuovi PAI dei soggetti già inseriti nei percorsi ed effettuare nuove prese in carico, laddove non realizzabile in presenza.

H.2 Quali documenti devono essere tenuti agli atti per dimostrare l'avvenuta erogazione dei servizi a distanza?

Come da D.D. n. 490/2020 (in particolar modo, l'all. 4), oltre ai documenti previsti dai rispettivi bandi di riferimento, sarà necessario documentare lo svolgimento delle attività a distanza, la data e la durata, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul nuovo modello di registro editabile pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus> e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente.

H.3 Come rendere evidenti le ore svolte a distanza?

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro editabile per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico (PAI - SILP). Si specifica che, in deroga a quanto previsto dai Bandi di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle attuali regole di tracciabilità dei servizi, il PAI non deve riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI. Suddetta e-mail va conservata agli atti.

H.4 Quali sono le regole di compilazione del registro digitale?

L'operatore dei servizi al lavoro deputato all'erogazione dell'attività (ad es. il *case-manager*,...) scaricherà il registro digitale editabile pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus> e ogni 30 gg., dopo averlo compilato e salvato in formato "pdf" non modificabile, lo invierà alla sede centrale del proprio Ente.

Ogni operatore deputato all'erogazione dell'attività avrà pertanto a disposizione un registro dove registrerà puntualmente i servizi erogati all'utenza. È stato reso disponibile il suddetto documento, in sostituzione di quello cartaceo, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi di supporto digitale non è, quindi, necessaria la vidimazione.

H.5 È possibile attualmente svolgere ore di tutoraggio ai tirocinanti in *smart working*?

Si, per i tirocinanti in *smart working* è possibile svolgere le ore di tutoraggio che dovranno essere riportate sul nuovo modello di registro editabile.

H.6 Le attività di tutoraggio possono essere attualmente svolte a distanza ?

Il tutoraggio è ammesso anche a distanza, laddove difficilmente realizzabile in presenza.

H.7 Come si deve documentare la corrispondenza del contatto al quale è stato erogato il servizio al fine di consentire la verifica anagrafica dell'utente?

L'utente dovrà essere registrato sui sistemi utilizzati con il proprio nome e cognome (no *nickname*) e l'indirizzo mail indicato dovrà essere lo stesso registrato su SILP. Anche l'operatore che eroga i servizi a distanza dovrà essere identificabile in maniera univoca e chiara. È indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibile, compresi gli *screenshot* del collegamento con l'utente riportante la data e la durata del collegamento stesso.

H.8 Per Garanzia Giovani PON IOG i Centri per l'Impiego adotteranno la stessa modalità a distanza per l'attività di presa in carico (1B)?

La possibilità di erogare servizi a distanza è prevista anche per i Centri per l'Impiego nell'ambito delle attività di competenza in Garanzia Giovani PON IOG.

H.9 Rispetto alla gestione di percorsi già avviati con utenti già presi in carico è necessario inviare preventivamente una comunicazione di avvio della nuova attività a distanza?

Per i servizi al lavoro già avviati non è necessario inviare comunicazione di avvio delle attività a distanza.

H.10 Le attività svolte con gli utenti, anche se erogate a distanza, andranno comunque indicate su SILP come erogate su una sede operativa specifica?

Si, ogni operatore dei servizi al lavoro (ad es., il Case Manager, ...) compilerà il PAI su SILP in riferimento alla propria sede operativa. Non è necessario indicare in nota alcuna dicitura particolare.

H.11 Il back-office pari al 30% previsto dalla D.D. n. 490/2020 su quale monte-ore va calcolato?

Il back-office introdotto per le attività per le quali non era ancora previsto nei singoli bandi, si calcola sulle ore complessive di attività effettivamente erogata dall'apertura dei PAI. Si precisa che le percentuali di back-office già previste nei singoli bandi e singoli PAI rimangono invariate se uguali o superiori al 30%.

H.12 Dal 1 settembre 2020 in quale modo si calcolano i termini di durata dei PAI previsti dai Bandi?

A far data dal 1 settembre i termini della durata dei PAI previsti dai bandi riprendono a decorrere ordinariamente, ai sensi della D.D. n. 490/2020:

- per i PAI attivati prima del 23/02/2020, cioè prima del periodo di sospensione, dal primo settembre si calcola il periodo residuo per raggiungere i termini di 3 mesi per i Buoni Servizi Lavoro o 2 mesi per Garanzia Giovani;
- per i PAI aperti durante il periodo di sospensione (dal 23/02/2020 al 31/08/2020) i termini iniziano a decorrere interamente a far data dal 1 settembre 2020.

H.13 Si possono proseguire le attività con utenti il cui percorso di 3 mesi per i Buoni Servizi Lavoro o 2 mesi per Garanzia Giovani sarebbe dovuto terminare in marzo?

Si, ove è possibile si possono riprendere i percorsi eventualmente sospesi erogando le attività a distanza.

H.14 Alla luce delle sospensioni gestite dai operatori dei servizi al lavoro (es. il case manager) con motivazione "chiusura aziendale per emergenza sanitaria - Covid-19", al fine del computo dei 3 mesi di durata effettiva del tirocinio bisogna considerare solo le giornate in cui il tirocinio si è realmente svolto o anche le giornate in cui risulta sospeso?

Bisogna considerare solo le giornate effettivamente svolte.

H.15 I tirocini sospesi possono ripartire e a quali condizioni?

Dal 18 maggio 2020 si è consentita la ripresa in presenza dei percorsi di tirocinio sospesi o riattivati in smart working, ove il soggetto ospitante sia in grado di garantire un'organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall’INAIL, e di cui alla normativa sanitaria nazionale.

H.16 Si possono attivare nuovi tirocini extracurricolari?

Sì. Dal 25/05/2020 è possibile attivare nuovi tirocini in presenza ove sia possibile garantire da parte del soggetto ospitante l'adozione delle misure di prevenzione e protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

H.17 Quali sono gli adempimenti per l'attivazione di nuovi tirocini?

Oltre alla sottoscrizione della Convenzione e del PFI, il soggetto promotore dovrà accertarsi (tramite acquisizione di dichiarazione e/o attestazione) che il soggetto ospitante abbia preso visione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” ed attuato tutte le misure previste

anche neo confronti del tirocinante. Deve, inoltre, essere formalmente acquisito anche il consenso del tirocinante.

H.18 Nel caso in cui alcune aziende, a seguito delle restrizioni eventualmente adottate con i vari decreti, non siano in grado di mettere in atto le disposizioni previste in materia di protezione e prevenzione e/o debbano rispettare chiusure o riduzioni di orario, i tirocini possono essere sospesi?

Si, i tirocini potranno essere sospesi, fatta salva la possibilità di avviare o proseguire il tirocinio in smart working ove possibile e secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Settore Politiche del lavoro del 30/10/2020 (prot. 07411/A15.02B).

H.19 Possono essere attivati nuovi tirocini o è possibile modificare la modalità di svolgimento in presenza in “smart working” o in modalità mista (in parte in presenza e in parte in modalità agile)?

Si, è possibile sia attivare nuovi tirocini sia modificare le modalità di svolgimento in tal senso qualora le aziende non possano attuare le misure di protezione e prevenzione previste e/o tale modalità sia adottata anche per i dipendenti e/o il tutor. Lo svolgimento del percorso in smart working o in modalità agile, **come stabilito dalla D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020 in modifica della D.D. n. 490/2020, è consentito fino al 90° giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, di volta in volta individuata a livello nazionale.**

Decorso tale termine tutti i tirocini dovranno riprendere le attività in presenza. Il soggetto ospitante che intende avvalersi di tale possibilità per un tirocinio in corso deve farne richiesta scritta al soggetto promotore fornendo adeguata relazione circa gli strumenti e le modalità di svolgimento adottate per assicurare un adeguato tutoraggio del percorso di tirocinio e, acquisitone il parere favorevole, il tirocinio potrà proseguire con tale modalità. Sul “Portale tirocini” dovrà essere aggiornata la modalità di svolgimento con l’indicazione del periodo per cui è previsto lo svolgimento delle attività in smart working.

H.20 Come comportarsi in caso in cui il tirocinante venga posto in quarantena o isolamenti fiduciario?

Si procede ad una sospensione del tirocinio per malattia, anche se inferiore ai 30 giorni, e tale periodo sarà poi computato nella proroga. Si invita ad acquisire documentazione che attesti la circostanza di cui trattasi (dichiarazione del medico o dell'ASL o in mancanza un'autocertificazione).

H.21 Le aziende possono interrompere i tirocini eventualmente sospesi prima del termine naturale?

Il periodo di sospensione non si può configurare come assenza del tirocinante, in quanto non a lui imputabile; pertanto la proroga non è una facoltà dell'azienda ma è un diritto del tirocinante, il quale ha diritto a concludere il suo percorso e a vedersi riconosciuta l'indennità che la disciplina prevede venga sospesa e riconosciuta, appunto, con la proroga correlata. E' fatta salva la possibilità di interrompere il tirocinio per l'oggettiva impossibilità da parte dell'azienda di proseguire il percorso e conseguire gli obiettivi prefissati: in tal caso, il soggetto ospitante dovrà inviare comunicazione scritta e motivata al soggetto promotore.

H.22 E' possibile attivare nuovi tirocini in aziende che hanno in corso CIG o altre forme di integrazione salariale?

Sì, come previsto dalla disciplina regionale dei tirocini, è possibile avviare nuovi tirocini esclusivamente per mansioni non equivalenti a quelle coinvolte dalla CIG o da altre forme di integrazione salariale.

H.23 E' possibile proseguire un tirocinio qualora l'azienda faccia ricorso alla CIG o altre forme di integrazione salariale causa Covid-19?

In considerazione dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria, è consentita la sospensione, anziché l'interruzione del tirocinio, per tutto il periodo in cui è in corso la procedura di CIG o altra forma di integrazione salariale con causale Covid-19: il periodo sarà indicato sul Portale Tirocini come sospensione per "chiusura aziendale" (con indicazione nelle ulteriori informazioni che si tratta di periodo di Cassa o altro per Covid-19). Il tirocinio potrà essere riattivato alla

chiusura del periodo di CIG o altra forma di integrazione salariale e quando tutti i dipendenti saranno reintegrati a pieno servizio.

E' consentito il prosieguo dei percorsi in concomitanza della cassa solo per quei tirocini avviati prima dell'11 marzo 2020 e che erano stati sospesi durante il lockdown in virtù dell'accordo sindacale siglato il 26/03/2020: tali percorsi potranno proseguire fino al loro termine naturale anche con rimodulazioni orarie, fatta salva la presenza dei requisiti richiesti per assicurare adeguato tutoraggio e in termini di sicurezza e prevenzione.

H.24 Nel caso in cui un'azienda abbia fatto domanda di procedura di CIG o altra forma di integrazione salariale, ma i dipendenti ancora non ne usufruiscano, il tirocinio in corso può proseguire?

Sì, il tirocinio potrà proseguire pur con la formale apertura della procedura ma solo fino al primo ricorso effettivo alla procedura stessa: nel momento in cui la procedura viene attivata per la prima volta, il tirocinio sarà sospeso per tutto il periodo per cui la procedura è stata richiesta, a prescindere da utilizzi saltuari e/ o dalla percentuale di riduzione dell'orario dei dipendenti. Riprenderà a chiusura formale della Cassa o di altra forma di integrazione a cui l'azienda abbia fatto ricorso (in pratica, non sono ammesse più sospensioni e conseguenti riavvii nel periodo di apertura della procedura di Cassa o altra forma di integrazione salariale).

H.25 Qual è la durata minima di erogazione di un servizio a distanza?

La durata di erogazione di un servizio a distanza non può essere inferiore alla frazione di 30 minuti.

H.26 Le ore di tirocinio in smart working devono essere registrate?

Sì. Nel caso in cui l'azienda non abbia fornito un registro al tirocinante, per registrare le ore effettuate giornalmente si può scaricare l'apposito registro editabile dal sito al seguente indirizzo internet:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

H.27 I servizi di individuazione e validazione delle competenze possono essere erogati a distanza?

Sì. I servizi di individuazione e validazione delle competenze sono compresi nei servizi di orientamento specialistico, disciplinati dalle D.D. n. 490/2020 (all. 4), e possono essere erogati a distanza con le stesse modalità previste per gli altri servizi al lavoro, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico sulla certificazione delle competenze (D.D. n. 849/2017, Parte C).

H.28 È possibile, all'interno dello stesso PAI, realizzare le attività in modalità mista: sia in presenza che a distanza?

Sì. Le attività dovranno essere registrate, rispettivamente, sui registri cartacei o digitali editabili, specificando nelle annotazioni del PAI (su SILP) se si tratta di attività in presenza o a distanza.

Le ore di back-office istituite ai sensi della D.D. n. 490/2020 devono essere calcolate, esclusivamente, sul monte ore di quelle erogate a distanza.

H.29 Qual è la modalità corretta di registrazione delle attività realizzate in presenza?

Le attività dei servizi al lavoro svolte in presenza dovranno essere registrate sugli ordinari registri cartacei, mentre per le attività che proseguono a distanza si continueranno a adottare gli specifici registri predisposti per l'emergenza Covid-19.

I) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

I.1 Nell'apprendistato professionalizzante tutta la formazione di base e trasversale può essere erogata con modalità a distanza?

Sì. Tutte le attività formative di base e trasversali, possono essere erogate con modalità a distanza.

I.2 Nel caso in cui l'apprendista sia sospeso dall'attività lavorativa (ad es. in cassa integrazione, in ferie etc.) può fruire della formazione a distanza di base e trasversale?

No, per fruire dell'attività formativa, sia a distanza sia in presenza, l'apprendista deve essere in costanza effettiva di rapporto di lavoro (quindi, non dev'essere in ferie o in congedo o in cassa integrazione, e così via).

I.3 Qualora l'apprendista fosse in cassa integrazione ma non a zero ore, può frequentare a distanza nelle ore normalmente retribuite (quindi, nelle ore in cui non è in cassa integrazione)?

Sì, è possibile.

I.4 Occorre inviare richiesta di autorizzazione formale di proroga dei termini di conclusione delle attività previste dai vigenti dispositivi?

Non è necessario richiedere proroghe. Come previsto dalle disposizioni regionali emanate (da ultimo, la D.D. n. 490/2020, in particolar modo l'allegato 2), le attività formative comprese nelle C.D.E. in corso di svolgimento potranno essere ricalendarizzate al termine dell'emergenza sanitaria e dovranno concludersi nel termine massimo di 10 mesi dalla data indicata nella comunicazione di finanziamento (in deroga a quanto indicato negli avvisi pubblici della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino, che prevedono attualmente un termine di scadenza di 7 mesi).

Per i corsi avviati precedentemente o nel periodo della sospensione dei termini decorrente dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (vedi, in tal senso, la D.D. n. 490/2020), i giorni effettivi di sospensione vanno aggiunti al termine di 10 mesi previsto per la conclusione delle attività.

I.5 Bisogna predisporre un allegato 3 per ogni gruppo classe?

L'allegato 3, di cui alla D.D. n. 490/2020, va compilato un'unica volta per ogni CDE, riportando l'elenco dei moduli che saranno coinvolti nelle attività a distanza (indicando il codice modulo nel campo ID attività).

I.6 È possibile erogare a distanza le attività relative al modulo 3?

Sì. Possono essere effettuate in modalità a distanza sia le visite in impresa del coordinatore formativo, sia le attività relative ai rientri in aula degli apprendisti, previste anche individualmente.

Anche la formazione a cura dell'impresa può essere erogata con modalità a distanza, nel caso l'apprendista sia in smart working.

La descrizione delle attività deve avvenire tramite la compilazione della "Scheda rilevazione attività apprendistato impresa Covid-19" appositamente predisposta.

I.7 Come si registrano le attività legate al modulo 3 erogate a distanza?

Le attività del coordinatore formativo devono essere riportate nel registro cartaceo del coordinatore formativo, se già in suo possesso, o in alternativa nel "Registro coordinatore formativo apprendistato aprile 2020 Covid-19" appositamente predisposto.

È, altresì, necessario che l'apprendista compili la Scheda rilevazione attività apprendistato impresa cartacea, se già in suo possesso, o in alternativa la "Scheda rilevazione attività apprendistato impresa Covid-19" appositamente predisposta.

I.8 Nel caso in cui solo alcuni allievi di un'edizione siano in condizione di poter partecipare alle attività a distanza, è possibile erogarla a gruppi appartenenti a edizioni diverse dello stesso modulo?

Sì, è possibile erogare formazione in contemporanea a gruppi di apprendisti di edizioni differenti, riferite allo stesso modulo e nel rispetto del numero massimo di 20 allievi per sessione.

Il docente dovrà rilevare l'attività sul registro dedicato ad ogni edizione per i relativi allievi.

Si precisa inoltre che, come previsto dalla D.D. n. 490/2020, è possibile realizzare le attività formative in forma mista, sia in presenza, sia a distanza, o erogando il monte ore delle lezioni, parte in presenza e parte a distanza, e/o prevedendo la fruizione della stessa lezione di parte degli allievi in presenza e parte a distanza.

I.9 Le edizioni dei moduli rimangono quelle già inserite su Sistema Piemonte o si possono prevedere nuovi gruppi in base agli apprendisti che possono fruire della FAD?

La gestione di edizioni, assenze, ritiri e recuperi degli apprendisti deve seguire le normali indicazioni previste al cap. 3 della Nota informativa pubblicata dalla Regione Piemonte in data 30 maggio 2017.

I.10 La scadenza dei 10 mesi esplicitata, da ultimo, nella D.D. n. 490/2020 (all. 2, par. 2), vale anche nel caso in cui l'operatore non opti per la ricalendarizzazione, ma per la prosecuzione delle attività con la FaD?

Sì, la scadenza in deroga dei 10 mesi è valida per tutti i percorsi.

Per i corsi avviati precedentemente o nel periodo della sospensione dei termini decorrente dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (vedi, in tal senso, la D.D. n. 490/2020), i giorni effettivi di sospensione vanno aggiunti al termine di 10 mesi previsto per la conclusione delle attività.

I.11 Nel modulo 1 relativamente alla formazione sulla sicurezza, è possibile trattare i temi della prevenzione del Covid-19 in impresa?

Sì. All'interno del modulo 1 è possibile precisare e aggiornare nella progettazione di dettaglio i contenuti dell'UF1 "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori", relativamente al concetto di rischio, prevenzione e organizzazione della prevenzione aziendale, e dell'UF2 "Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro", relativamente all'individuazione delle situazioni di rischio riferite al proprio lavoro, all'adozione di comportamenti coerenti con le norme di igiene e sicurezza, nonché all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

I.12 Le visite in azienda del coordinatore formativo relative al modulo 3 possono essere realizzate in presenza?

Sì, le attività del coordinatore formativo possono essere svolte anche in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza relative all'emergenza sanitaria da Covid-19.

I.13 Il modulo di competenze digitali può essere erogato in presenza?

Il modulo di competenze digitali, che viene realizzato nel laboratorio informatico, può essere realizzato anche in presenza, in analogia a quanto consentito per le altre attività laboratoriali.

L) APPRENDISTATO “DUALE”

L.1 È possibile attivare la Cassa integrazione in deroga nel caso di apprendisti di I e III livello?

Sì, l'accordo delle Parti Sociali piemontesi del 26 marzo 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha esteso la CIGD a tutte le tipologie di apprendistato.

L.2 La Cassa integrazione in deroga nel caso di apprendisti di I e III livello riguarda solo le ore di lavoro o anche quelle di formazione interna in azienda?

Riguarda anche le ore di formazione interna. Il valore della CIGD, per l'emergenza sanitaria da Covid-19, va rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata all'apprendista per il mese di riferimento.

L.3 Nell'apprendistato “duale” è possibile proseguire la formazione interna all'impresa o, laddove non sia possibile, ricorrere alla formazione a distanza?

Sì, laddove l'azienda sia operativa, la formazione interna all'impresa può realizzarsi nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come da disposizioni nazionali. Laddove non sia possibile svolgere la formazione interna presso l'impresa, è possibile ricorrere alla formazione a distanza, anche attraverso la modalità del c.d. project-work. In entrambi i casi l'operatore è tenuto ad adottare efficaci e tracciabili modalità di tutoraggio a distanza, che devono essere riportate negli appositi registri predisposti per il periodo dell'emergenza Covid-19.

L.4 L'apprendista inserito in percorsi “duali” può fruire dell'attività formativa a distanza, anche in caso di temporanea sospensione dell'attività lavorativa?

Sì. L'apprendista “duale”, in virtù del doppio status di studente e lavoratore, previsto dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, può fruire dell'attività formativa a distanza anche nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa per ragioni non dipendenti dalla sua volontà (ad es., se in Cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, etc...).

L.5 Le ore di formazione interna da erogare nella modalità project work restano fuori dalla proporzione 50% sincrona/asincrona?

La proporzione del 50% tra le modalità erogative a distanza sincrona e asincrona, di cui all. 1 della D.D. n. 490/2020, si riferisce alla formazione teorica; quindi, le ore di project work possono svolgersi totalmente in modalità asincrona, ma devono essere supportate da momenti obbligatori di tutoraggio a distanza, utilizzando le ore previste di tutoraggio/coordinamento scientifico.

L.6 Nell'apprendistato “duale” sono considerabili ore di tutoraggio, le attività necessarie alla modifica del Dossier individuale, relativamente alle modalità di valutazione delle competenze che avrebbero dovuto essere acquisite in impresa?

Sì, possono essere considerate tra le attività di tutoraggio che si svolgono in back-office.

L.7 Nelle lezioni a periodo già programmate è possibile variare la data di conclusione?

Sì. Dal 10 luglio 2020 gli Operatori potranno modificare autonomamente in procedura la data di conclusione dei periodi inseriti a calendario, purché tale data sia coincidente o successiva a quella di registrazione della variazione, inserendo quella corretta. Se invece la data da modificare è antecedente a quella

di registrazione, è necessario indicare nel campo note la data di conclusione effettiva del periodo stesso.

M) ISTITUTI PROFESSIONALI - FORMAZIONE SUSSIDIARIA

M.1 Come devono essere registrate le attività svolte in caso di periodo di sospensione per l'emergenza sanitaria in atto?

La tracciabilità dell'attività svolta è attestata dal registro informatico della scuola e dalle ulteriori modalità che sono state adottate al suo interno, nonché dalla registrazione sul portale Sistema Piemonte - Gestione allievi inizio corsi - che la formazione viene erogata in modalità a distanza, con indicazione della decorrenza, in coerenza con le indicazioni contenute nelle D.D. regionali nn. 127, 257, 490 e 820 del 2020.

M.2 Quali sono le modalità di registrazione della FAD - Allegato 3?

Ai sensi della D.D. n. 490/2020, la dichiarazione relativa alle attività che si intendono erogare a distanza dovrà essere resa sull'apposito documento - Allegato 3, distinguendo tra:

- n. ore FAD effettuate dalla data di sospensione delle lezioni alla data di approvazione delle disposizioni;
 - n. ore FAD previste dalla data di approvazione delle disposizioni a fine attività.
- La somma di questi due valori dovrà coincidere con il monte ore residuo al completamento del monte ore corso totale dell'iter formativo o dell'annualità intermedia.

M.3 Quali sono le indicazioni cui attenersi nella stesura del project work?

Ai sensi della D.D. n. 490/2020 è ammissibile la sostituzione dei periodi di stage non ancora fruiti dagli allievi con la realizzazione di project work, la cui documentazione dovrà essere conservata agli atti.

Le indicazioni cui attenersi nella redazione del project work sono contenute nelle succitate D.D. 490.

M.4 Le ore di pratica e di stage sono rimodulabili in project work per tutti i profili?

Le ore di attività pratica di laboratorio, non essendo al momento erogabili in FaD, possono essere rimodulate in project work o simulazione (ad es. tramite trasmissione video in diretta con spazio ad esercitazioni realizzabili al domicilio da parte degli allievi in tempo reale, in modo da simulare quanto più possibile l'ambiente lavorativo).

Le disposizioni specifiche per quanto sopra sono contenute nella D.D. n. 490/2020.

M.5 Quando e con quali modalità si potranno effettuare gli esami per il conseguimento della qualifica?

Le modalità di svolgimento degli esami finali sono contenute nella D.D. n. 291 del 15/05/2020.

M.6 È possibile erogare i percorsi triennali dell'Offerta Sussidiaria Integrativa senza ricorrere alla simulazione ed al project work, ma in modalità ordinaria per quanto riguarda le ore di laboratorio e lo stage non appena sarà consentito, posticipando gli esami di qualifica al termine dell'iter?

La D.D. n. 490/2020 prevede la possibilità di avvalersi della formula del project work in sostituzione dei periodi di stage non fruiti dagli allievi e delle attività di laboratorio, o la possibilità di rimodulazione delle ore di pratica attraverso la simulazione.

Tuttavia, se l'Istituto scolastico ha ritenuto non applicabile al caso specifico tali modalità alternative di realizzazione della formazione, è comunque possibile terminare l'iter formativo con le modalità ordinarie.

M.7 Quali sono le modalità di attuazione del project work, anche laddove sostituisca lo stage aziendale?

Il project work consiste nell'elaborazione di un documento progettuale individuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere

formale, concreto e valutabile, e pertanto la sua realizzazione avviene principalmente in modalità asincrona.

La figura del tutor didattico, in collegamento sincrono, fornisce un'adeguata impostazione metodologica del lavoro, ne prevede le finalità già in sede di progettazione, segue la gestione del progetto e la valutazione intermedia.

Laddove il project work sostituisca l'attività di stage aziendale deve prevedere l'applicazione di quanto acquisito in ambito teorico-pratico, contestualizzandolo rispetto alla tipologia di aziende in cui il profilo professionale è spendibile. In questo caso, è auspicabile il coinvolgimento di un tutor aziendale.

M.8 Nel caso degli I.P., le ore dedicate al project work devono essere effettivamente pari a n. 200 o viene dato un peso in ore anche alle singole fasi della progettazione?

La durata del project work è data dal numero di ore di effettiva pratica laboratoriale e/o di stage previste a progetto e non ancora attuate al momento della sospensione delle attività in presenza.

N) DIRITTO ALLO STUDIO

NI. Per gli Istituti Scolastici, durante l'attuale periodo emergenziale sanitario di sospensione della didattica in presenza, è consentito procedere al supporto educativo a distanza?

Sì. Ai sensi della D.D. n. 490/2020 e s.m.i., è possibile procedere con il supporto educativo a distanza previsto dalla L.R. n. 28/2007, in stretta collaborazione con il docente di sostegno, presentando idoneo progetto secondo le modalità che verranno fornite dagli uffici competenti finanziatori.
